

## **Comunicato del Dirigente del Servizio Sportello Unico per L'Edilizia sugli adempimenti in merito alle pratiche strutturali afferenti Art. 65 D.P.R. 380/01 (ex L. 1086/71) e L.R. 19/08.**

A seguito delle recenti risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate con particolare riferimento alla ultima n. 319 del 2019 che integra quanto espresso nella precedente risoluzione n. 139/2009, vengono modificate ed adeguate le procedure in atto di competenza dell'Amministrazione Comunale ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo anche in allineamento con le altre amministrazioni locali regionali.

In particolare riguardo alla Denuncia dei Lavori (art. 65 D.P.R. 380/01, previgente art. 4 L. 1086/71) sarà dovuta l'imposta di bollo nella misura di euro 16,00 per tutti gli interventi, così come tale imposta sarà dovuta sia per la Relazione a Struttura Ultimata (art. 65 c. 6 D.P.R. 380/01 previgente art. 6 L.1086/71), che per i certificati di Collaudo resi ai sensi dell'art.19 c. 3 e 4 della L.R. 19/08 e dell'art 67 D.P.R. 380/01; art 7 L. 1086/71), oltre che per le Attestazioni di Rispondenza alle norme tecniche sismiche per gli interventi locali e di riparazione ed in luogo del certificato di collaudo (art. 62 DPR 380/01; art. 19 c.4 LR19/08)

E' escluso dall'applicazione dell'imposta di bollo il deposito delle varianti non sostanziali.

Inoltre si ritiene necessario evidenziare, in merito al trattamento da riservare alla Relazione a Struttura Ultimata ed in riferimento al certificato di Collaudo e analogamente l'Attestazione di Rispondenza a fini dell'imposta di bollo, che le stesse debbano qualificarsi come scrittura privata contenente una dichiarazione unilaterale e, pertanto soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 della tariffa allegata al D.P.R.672 del 1972 nella misura di euro 16,00 per ogni foglio (si precisa che il foglio è costituito da quattro facciate). In tali casi vanno quindi depositate 2 marche, una sull'originale che resta agli atti e una sull'originale che viene restituito al richiedente.

Si conferma la marca da bollo per la richiesta di autorizzazione sismica con le medesime modalità già in atto.

Per quanto riguarda gli allegati si ricorda che gli stessi sono soggetti all'imposta di bollo di € 1,00 per ogni foglio o esemplare (art. 28 della tariffa – Allegato A – parte II del DPR 642/1972 e s.m.) in caso d'uso ossia quando essi sono presentati all'ufficio del registro (ora Agenzia delle Entrate) per la registrazione.

Pertanto in ottemperanza al chiarimento di cui sopra l'Amministrazione applicherà quanto previsto dalla normativa D.P.R. n. 642 del 1972 richiedendo, a decorrere dal giorno 20/04/2020:

### **Per le pratiche sismiche:**

Autorizzazione	2 marche da bollo così suddivise: 1 alla presentazione 1 al rilascio;
Collaudo	1 marca da bollo (su entrambe le copie e per ogni foglio);
Attestazione di rispondenza	1 marca da bollo (su entrambe le copie e per ogni foglio).

### **Per i depositi con denuncia dei lavori (ex L. 1086/71) con o senza deposito sismico:**

Denuncia lavori	1 marca da bollo (su entrambe le copie e per ogni foglio);
Relazione a strutture ultimate	1 marca da bollo (su entrambe le copie e per ogni foglio);
Collaudo	1 marca da bollo (su entrambe le copie e per ogni foglio).

La Dirigente  
Ing. Valeria Galanti  
(firmato digitalmente)